



## OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 2/2014

### 1. NOTA INTRODUTTIVA

L'*Osservatorio* si propone di fornire un'analisi ragionata delle più significative pronunce della Corte penale internazionale, a cominciare dalle sentenze di primo grado e di appello. Esso intende, inoltre, offrire un'informazione puntuale sulle principali novità riguardanti la Corte, come i *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza e di Stati parti dello Statuto di Roma, le dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte da parte di Stati non parti, l'apertura di nuove indagini da parte del Procuratore, eventuali *deferral ex art. 16* dello Statuto da parte del Consiglio di Sicurezza, l'accoglimento o rigetto da parte della Corte di eccezioni di inammissibilità nonché eventuali emendamenti allo Statuto. Tutte le pronunce della Corte sono citate nella lingua in cui sono state redatte.

MARINA MANCINI



### OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 2/2014

#### 2. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEL CASO KATANGA

Il 7 marzo scorso, la II Camera di primo grado della Corte penale internazionale (Cpi), composta dai giudici Bruno Cotte (presidente), Fatoumata Dembele Diarra e Christine Van den Wyngaert, ha dichiarato il congolese Germain Katanga colpevole di complicità nei crimini di guerra di omicidio volontario, attacco contro una popolazione civile in quanto tale o singoli civili non partecipanti alle ostilità, distruzione di beni nemici e saccheggio, commessi nell'ambito di un conflitto armato interno, e nel crimine contro l'umanità di omicidio volontario, in relazione all'attacco contro il villaggio di Bogoro (Repubblica Democratica del Congo) avvenuto il 24 febbraio 2003 ([Chambre de première instance II, Le Procureur c. Germain Katanga, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07](#)). La pena sarà irrogata con separato provvedimento.

Si tratta della terza sentenza di primo grado resa dalla Cpi, dopo quelle nei confronti di Thomas Lubanga Dyilo e Mathieu Ngudjolo Chui, anch'essi congolese. Il primo è stato dichiarato colpevole del crimine di guerra di reclutamento e impiego nelle ostilità di fanciulli minori di quindici anni, commesso nell'ambito di un conflitto armato interno ([Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06](#)), e condannato a quattordici anni di reclusione ([Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 10 July 2012, ICC-01/04-01/06](#)); mentre il secondo è stato assolto da ogni accusa ([Chambre de première instance II, Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12](#)). L'accusa, in entrambi i casi, e la difesa, nel caso Lubanga, hanno proposto appello.

Venendo al caso *Katanga*, questi era stato catturato dalle autorità della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sulla base di un mandato d'arresto emesso dalla I Camera preliminare e trasferito a L'Aja il 17 ottobre 2007 ([Chambre préliminaire I, Mandat d'arrêt à l'encontre de Germain Katanga, 2 juillet 2007, ICC-01/04-01/07](#)).

Il 10 marzo 2008, la I Camera preliminare, su richiesta del Procuratore, aveva disposto la riunione del procedimento nei suoi confronti con quello nei confronti di Ngudjolo, nel frattempo anch'egli arrestato dalle autorità congolese e consegnato alla Cpi ([Pre-Trial Chamber I, Decision on the Joinder of the Cases against Germain Katanga and](#)

[Mathieu Ngudjolo Chui, 10 March 2008, ICC-01/04-02/07](#)). Katanga e Ngudjolo erano, infatti, accusati dal Procuratore di essersi resi corresponsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità in occasione dell'attacco contro Bogoro sopra citato. Questo ebbe luogo nell'ambito del conflitto interetnico combattuto in Ituri, una regione della RDC nordorientale dotata di immense risorse minerarie, tra l'agosto 2002 e il maggio 2003. Il 24 febbraio 2003, Bogoro, un villaggio abitato prevalentemente da congolesi di etnia Hema all'interno del quale erano acuartierati combattenti dell'Unione dei patrioti congolesi (Upc) (di cui era presidente Lubanga), fu attaccato dalle milizie di cui Katanga e Ngudjolo erano – secondo l'accusa – leader, rispettivamente composte da uomini di etnia Ngiti (Forza di resistenza patriottica in Ituri) e da uomini di etnia Lendu (Fronte dei nazionalisti e integrazionisti). L'attacco provocò oltre duecento morti tra i civili.

Il 30 settembre 2008, la I Camera preliminare aveva quindi rinviato a giudizio Katanga e Ngudjolo con l'accusa di aver commesso congiuntamente – *ex art. 25 par. 3 lett. a dello Statuto della Cpi* – nel quadro di un conflitto armato internazionale, direttamente, il crimine di guerra di impiego nelle ostilità di fanciulli minori di quindici anni e, attraverso altre persone, quali autori indiretti, quelli di omicidio volontario, attacco contro una popolazione civile in quanto tale o singoli civili non partecipanti alle ostilità, distruzione di beni nemici, saccheggio, stupro e schiavitù sessuale nonché i crimini contro l'umanità di omicidio volontario, stupro e schiavitù sessuale ([Pre-Trial Chamber I, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation of Charges, 30 September 2008, ICC-01/04-01/07](#)).

Il processo di fronte alla II Camera di primo grado nei confronti dei due congolesi si è aperto il 24 novembre 2009. Ad esso hanno preso parte, attraverso i loro rappresentanti legali, anche trecentosessantasei vittime. Dal 15 al 23 maggio 2012 si sono svolte le ultime udienze, nelle quali le parti e i rappresentanti delle vittime hanno presentato le loro conclusioni orali. Sia Katanga che Ngudjolo hanno spontaneamente deposto in qualità di testimoni. Si attendeva la sentenza quando il 21 novembre 2012 la Camera, pronunciandosi a maggioranza, con il voto contrario del giudice Van den Wyngaert, ha deciso di attivare la procedura prevista dalla regola 55 del Regolamento della Cpi, che consente alla Camera di primo grado di modificare nella sentenza «the legal characterisation of facts to accord with the crimes under articles 6, 7 or 8, or to accord with the form of participation of the accused under articles 25 and 28», senza eccedere i fatti e le circostanze descritti nelle accuse (par. 1), e dispone che, qualora «at any time during the trial» emerga la possibilità di una siffatta modifica, essa ne informi le parti e gli altri partecipanti al processo e dia loro l'opportunità di presentare osservazioni orali e scritte (par. 2) ([Chambre de première instance II, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la mise en oeuvre de la norme 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, 21 novembre 2012, ICC-01/04-01/07](#)).

La Camera ha quindi informato le parti e gli altri partecipanti al processo che, alla luce degli elementi di prova emersi durante il processo, incluse le dichiarazioni della difesa di Katanga e quelle dell'imputato stesso circa il suo contributo in qualità di coordinatore alla preparazione dell'attacco contro Bogoro, la forma di responsabilità ad esso attribuita era suscettibile di modifica: Katanga avrebbe potuto essere considerato anche semplicemente complice nella commissione da parte di un gruppo operante per uno scopo comune – *ex art. 25 par. 3 lett. d dello Statuto* – di tutti i crimini di cui era accusato, ad eccezione di quello di impiego di bambini soldato (ivi, paragrafi 5-7). Inoltre, non ritenendo suscettibile di modifica la forma di responsabilità imputata a Ngudjolo, la Camera,

pronunciandosi all'unanimità, ha disposto la separazione del procedimento nei confronti di quest'ultimo da quello nei confronti di Katanga (ivi, paragrafi 59-62).

Il 18 dicembre 2012, la Camera ha poi assolto Ngudjolo da tutte le accuse e ne ha disposto la rimessione in libertà (Chambre de première instance II, *Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo*, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut, cit.).

La sentenza nei confronti di Katanga è stata emessa solo quattordici mesi più tardi, il 7 marzo 2014 (Chambre de première instance II, *Le Procureur c. Germain Katanga*, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut, cit.). La Camera di primo grado, pronunciandosi a maggioranza con il voto contrario del giudice Van den Wyngaert, ha fatto ricorso alla regola 55 sopra citata ad un duplice fine. Innanzitutto, essa ha ritenuto che il conflitto armato nell'ambito del quale l'attacco contro Bogoro ebbe luogo costituisse non già un conflitto internazionale – come affermato dalla Camera preliminare in considerazione della partecipazione alle ostilità dell'Uganda – bensì un conflitto interno, almeno a partire da gennaio 2003, ovvero dal momento del ravvicinamento di quest'ultima alla RDC per combattere le forze dell'UPC (ivi, paragrafi 1226-1229).

In secondo luogo, la Camera, dopo aver giudicato non provata la responsabilità di Katanga quale autore indiretto – *ex art. 25 par. 3 lett. a* dello Statuto della Cpi – dei crimini indicati nelle accuse (ivi, par. 1421), ha accertato la responsabilità del congolese quale complice nella commissione da parte di un gruppo operante per uno scopo comune – *ex art. 25 par. 3 lett. d* dello Statuto – dei crimini in parola. Secondo i giudici, Katanga fornì un contributo significativo alla commissione dei crimini di guerra di omicidio volontario, attacco contro una popolazione civile, saccheggio e distruzione di beni nemici nonché del crimine contro l'umanità di omicidio volontario da parte della milizia Ngiti di cui egli aveva all'epoca il titolo di presidente (ivi, par. 1691). Tale milizia costituiva, secondo la Camera, un gruppo di persone operanti per uno scopo comune, precisamente quello di attaccare il villaggio di Bogoro per eliminare da esso non solo i combattenti dell'Upc che vi erano acquarterati, ma anche e soprattutto i civili di etnia Hema che lo abitavano (ivi, par. 1654). A partire dal novembre 2002, Katanga contribuì in vario modo a organizzare l'operazione contro Bogoro. In particolare, strinse in nome della milizia alleanze con le autorità militari della città di Beni; agevolò dal villaggio di Aveba, di cui aveva il titolo di comandante o capo, la comunicazione tra i comandanti locali della milizia, le autorità di Beni e i militari dell'Esercito popolare congolese; e soprattutto facilitò, e in alcuni casi assicurò, l'arrivo da Beni ad Aveba di armi e munizioni e la loro distribuzione ai diversi comandanti in vista dell'attacco contro Bogoro (ivi, par. 1671). Katanga garantì in tal modo alla milizia Ngiti la superiorità militare sull'Upc, consentendole di realizzare l'obiettivo dell'eliminazione della popolazione civile Hema da Bogoro (ivi, par. 1679).

Alla luce di ciò, la Camera di primo grado, con il voto contrario del giudice Van den Wyngaert, lo ha dichiarato colpevole di complicità in omicidio volontario come crimine contro l'umanità e crimine di guerra ai sensi rispettivamente dell'art. 7 par. 1 lett. a e dell'art. 8 par. 2 lett. c (i) dello Statuto, nonché nei crimini di guerra di attacco contro una popolazione civile in quanto tale o singoli civili non partecipanti alle ostilità, saccheggio e distruzione di beni nemici in base all'art. 8 par. 2 lett. e (i), (v) e (xii) dello Statuto stesso. E' interessante notare, peraltro, che la Camera non è stata in grado di accertare se Katanga fosse stato presente a Bogoro il giorno dell'attacco e avesse partecipato ai combattimenti (ivi, par. 755).

Per quanto concerne lo stupro e la schiavitù sessuale come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, di cui pure Katanga era accusato, la Camera ha stabilito che questi furono

commessi da combattenti della milizia Ngiti (ivi, paragrafi 999 e 1023), ma ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova a disposizione, di non poter concludere che fossero necessariamente ricompresi nello scopo comune perseguito dalla milizia (ivi, par. 1664). Pertanto, pronunciandosi all'unanimità, ha dichiarato Katanga non colpevole di complicità in tali crimini.

La Camera, all'unanimità, lo ha inoltre assolto dall'accusa di aver impiegato nelle ostilità fanciulli minori di quindici anni. Essa ha accertato la presenza di bambini soldato all'interno della milizia Ngiti e la loro partecipazione all'attacco contro Bogoro, ma non è stata in grado di stabilire l'esistenza di un nesso diretto tra i bambini soldato e l'imputato tale da dimostrare l'utilizzo in attività militari dei primi da parte del secondo (ivi, paragrafi 1084, 1085).

Alla sentenza, che conta ben settecentoundici pagine, sono allegate l'opinione concordante dei giudici Cotte e Diarra e quella dissenziente del giudice Van den Wyngaert. Quest'ultimo ha espresso il suo netto dissenso con riguardo alla decisione della maggioranza di fare ricorso alla regola 55 del Regolamento della Cpi e di dichiarare Katanga colpevole in base all'art. 25 par. 3 lett. d dello Statuto.

Quanto al primo punto, secondo Van den Wyngaert, la rideterminazione della natura del conflitto armato (non più internazionale, ma interno) e della forma di responsabilità dell'imputato (non più autore indiretto, ma complice) avrebbe comportato una modifica del contenuto delle accuse, come confermate dalla Camera preliminare nella decisione del 30 settembre 2008, in contrasto con l'art. 74 dello Statuto, secondo cui la sentenza della Camera di primo grado non deve eccedere i fatti e le circostanze descritti nelle accuse, e con la regola 55 stessa, che ribadisce tale divieto ([Minority Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert](#), par. 129). Inoltre, la decisione di attivare la procedura prevista dalla regola 55 quando ormai il processo era giunto alla fase deliberativa e il modo in cui questo è stato condotto in seguito a tale decisione avrebbero determinato la violazione del diritto dell'imputato ad un equo processo, a rimanere in silenzio, ad essere informato prontamente e dettagliatamente delle nuove accuse, a disporre del tempo necessario per difendersi da esse e condurre adeguate indagini difensive e ad essere processato senza ritardo, come previsto dall'art. 67 par. 1 dello Statuto (ivi, par. 130).

Riguardo alla colpevolezza di Katanga in base all'art. 25 par. 3 lett. d dello Statuto, secondo Van den Wyngaert questa non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio (ivi, paragrafi 133, 171, 317). L'opinione dissenziente si sofferma sulla testimonianza resa dall'imputato per discolarsi dalle accuse mosse *ex art.* 25 par. 3 lett. a. Questa sarebbe stata usata in modo improprio quale principale fonte di prova della sua responsabilità in base all'art. 25 par. 3 lett. d.

In sostanza, secondo Van den Wyngaert, la Camera di primo grado non avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dalla regola 55 del Regolamento della Corte e avrebbe dovuto assolvere Katanga dalle accuse *ex art.* 25 par. 3 lett. a insieme a Ngudjolo Chui il 18 dicembre 2012 (ivi, par. 320).

Ad uno sguardo complessivo, la sentenza di primo grado nei confronti di Germain Katanga solleva diverse perplessità, ben evidenziate dal giudice Van den Wyngaert nella sua opinione dissenziente (v. al riguardo i commenti di Dov Jacobs del [10](#), [11](#) e [12](#) marzo scorso e di [Kevin Jon Heller](#)). Riguardo al ricorso alla regola 55 nella fase deliberativa, va tuttavia osservato che questo era stato ritenuto legittimo dalla Camera d'Appello, adita dalla difesa dell'imputato. La Camera d'Appello aveva confermato la decisione della Camera di primo grado di attivare la procedura prevista dalla regola 55 e di separare il procedimento

nei confronti di Katanga da quello contro Ngudjolo, limitandosi a sottolineare che il collegio giudicante avrebbe dovuto garantire che il processo rimanesse equo ([Judgment on the appeal of Mr Germain Katanga against the decision of Trial Chamber II of 21 November 2012 entitled "Decision on the implementation of regulation 55 of the Regulations of the Court and severing the charges against the accused persons", 27 March 2013, ICC-01/04-01/07 OA 13](#), p. 3).

Sia la difesa che l'accusa hanno proposto appello. La difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e il riconoscimento della completa innocenza di Katanga ([Defence Notice of Appeal against the decision of conviction 'Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut' rendered by Trial Chamber II, 7th March 2014, 9 April 2014, ICC-01/04-01/07](#)). Il Procuratore, invece, ha chiesto il riconoscimento della colpevolezza di Katanga anche per stupro e schiavitù sessuale sia come crimini contro l'umanità che come crimini di guerra commessi nell'ambito di un conflitto armato interno ([Prosecution's Appeal against Trial Chamber II's "Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut", 9 April 2014, ICC-01/04-01/07](#)).

MARINA MANCINI



### OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 2/2014

#### 3. LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DA PARTE DELL'UCRAINA

Il 17 aprile scorso, il Cancelliere della Corte penale internazionale (Cpi) ha reso noto di aver ricevuto una dichiarazione dell'Ucraina di accettazione della giurisdizione della Corte relativamente ai crimini commessi sul suo territorio dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014.

Al [comunicato stampa](#) pubblicato sul sito della Corte sono allegati tre documenti: una nota dell'Ambasciata ucraina in Olanda indirizzata al Cancelliere in data 9 aprile, con cui si comunica che l'Ucraina accetta la giurisdizione della Corte sulla base dell'acclusa dichiarazione adottata dal Parlamento di Kiev il 25 febbraio; la dichiarazione stessa firmata da Oleksandr Turchynov in qualità di presidente del Parlamento; e una nota del Ministero degli Esteri ucraino indirizzata alla Cpi datata 16 aprile, in cui si precisa che, in seguito alla fuga di Viktor Yanukovich, il Parlamento ha autorizzato Turchynov ad esercitare le funzioni di Presidente dell'Ucraina e che in virtù del diritto interno e del diritto internazionale egli agisce *ex officio* come Capo di Stato.

La precisazione del Ministero degli Esteri si è resa necessaria, non essendo una risoluzione parlamentare di per sé sufficiente a manifestare la volontà dello Stato di accettare la giurisdizione della Cpi *ex art.* 12 par. 3 dello Statuto di Roma.

La dichiarazione del 25 febbraio - questo sembra doversi desumere dalla nota del 16 aprile - in quanto firmata da Turchynov sarebbe un atto proveniente dal Capo di Stato, che è competente a rappresentare l'Ucraina nelle relazioni internazionali in virtù dell'art. 106 della Costituzione.

La precisazione è evidentemente bastata al Cancelliere. In realtà, sarebbe stato preferibile agire in modo più lineare: l'accettazione della giurisdizione della Corte avrebbe potuto essere comunicata da Turchynov stesso con una lettera firmata in qualità di Presidente ucraino *ad interim*, allegando ad essa la dichiarazione del Parlamento del 25 febbraio.

Quella ucraina è la terza dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Cpi da parte di uno Stato non parte dello Statuto di Roma. Segue la dichiarazione della Costa d'Avorio del 2003 e quella della Palestina del 2009. Al riguardo, conviene ricordare che, in virtù dell'art. 12 par. 3 dello Statuto, uno Stato non parte può, con una dichiarazione depositata presso il Cancelliere, consentire che la Corte eserciti la sua giurisdizione sui crimini di cui all'art. 5 che siano stati commessi in precedenza, ma comunque in una data successiva all'entrata in vigore dello Statuto (1 luglio 2002), e/o che dovessero essere commessi in futuro.

Tale dichiarazione è indispensabile affinché la Corte possa pronunciarsi sui crimini commessi dai cittadini e sul territorio di uno Stato non parte, tranne che vi sia un deferimento della situazione al Procuratore da parte del Consiglio di sicurezza.

L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Cpi il 20 gennaio 2000, ma non lo ha mai ratificato; mentre ha ratificato l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte. La ratifica dello Statuto è stata impedita dalla pronuncia della Corte Costituzionale dell'11 luglio 2001, secondo cui questo, nella parte in cui riconosce alla Cpi una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ucraina per le quali l'amministrazione della giustizia è di esclusiva competenza dei tribunali interni e non può essere delegata ad altri organi (v. [International Committee of the Red Cross, Issues raised regarding the Rome Statute of the ICC by National Constitutional Courts, Supreme Courts and Councils of State, January 2010](#), p. 11 s). Lo Statuto avrebbe potuto essere ratificato – secondo la Corte Costituzionale – solo previa modifica di queste disposizioni. Modifica che non vi è mai stata. Ragion per cui, come rilevato da taluno (v. i post in *Opinio Juris* di Kevin Jon Heller del [26 febbraio](#) e del [18 aprile](#) 2014), la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Cpi sarebbe anch'essa in contrasto con la Costituzione ucraina.

Peraltro, la dichiarazione *ex art.* 12 par. 3 dello Statuto era l'unico mezzo per attribuire alla Cpi giurisdizione sui crimini commessi nell'ambito della repressione violenta delle proteste di piazza da parte del Governo di Yanukovych. A tal fine non sarebbe servita la ratifica dello Statuto. Come si desume dall'art. 11 par. 2, questa non vale a riconoscere alla Corte giurisdizione

su crimini commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto per lo Stato ratificante.

L'accettazione della giurisdizione della Cpi da parte dell'Ucraina è limitata ai crimini commessi sul suo territorio nel periodo ricompreso tra il 21 novembre 2013, giorno in cui ebbero inizio le proteste contro il Governo di Yanukovych in seguito alla decisione di quest'ultimo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, e il 22 febbraio 2014, giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della sua fuga. Nella dichiarazione del Parlamento ucraino si fa specifico riferimento ai crimini contro l'umanità commessi da alti funzionari statali nel tentativo di reprimere le manifestazioni antigovernative. In questo contesto, oltre cento persone sarebbero state uccise e più di duemila sarebbero state ferite. Nella dichiarazione sono menzionati espressamente, oltre all'*ex* Presidente ucraino, l'*ex* Procuratore generale Pshonka e l'*ex* Ministro dell'interno Zakharchenko.

Conviene domandarsi a questo punto quali conseguenze sia destinata a produrre l'accettazione della giurisdizione della Cpi da parte dell'Ucraina. Il 25 aprile scorso, come da prassi in caso di *referral* e dichiarazioni *ex art.* 12 par. 3, il Procuratore della Corte Fatou Bensouda [ha annunciato](#) l'avvio di un esame preliminare della situazione oggetto della dichiarazione ucraina, allo scopo di determinare se vi siano elementi sufficienti per aprire un'indagine (v. [International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations, November 2013](#), par. 76). Sono diventate così nove le situazioni oggetto di un esame preliminare. L'Ucraina è il secondo paese europeo sottoposto ad un esame preliminare. Dal 2008, infatti, è in corso l'esame sui crimini che sarebbero stati commessi in Georgia, nel quadro del conflitto con la Russia dell'agosto di quell'anno (v. [International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Report on Preliminary Examination Activities 2013](#), p. 38 ss).

Solo se l'esame preliminare, per il quale non vi è un limite di tempo, avrà esito positivo, il Procuratore chiederà alla Camera Preliminare l'autorizzazione ad aprire un'indagine, come previsto dall'art. 15 par. 3 dello Statuto di Roma. Nel caso in cui l'autorizzazione venga accordata, Bensouda potrà richiedere alla stessa Camera l'emanazione di uno o più ordini di comparizione e/o mandati d'arresto nei confronti di individui sospettati di aver commesso crimini rientranti nella giurisdizione della Corte (art. 58 paragrafi 1 e 7).

Avuto riguardo ai fatti, i crimini su cui il Procuratore concentrerà la sua attenzione saranno verosimilmente innanzitutto i crimini contro l'umanità di omicidio volontario e persecuzione per motivi politici. Gli stessi per i quali nel 2011 il

suo predecessore Luis Moreno-Ocampo chiese e ottenne l'emanazione di un mandato d'arresto nei confronti del leader libico Gheddafi, di suo figlio Saif Al-Islam e dell'*ex* capo dell'intelligence militare di Tripoli Abdullah Al-Senussi.

È tuttavia improbabile che con riguardo alla situazione ucraina il Procuratore agisca con la stessa rapidità della situazione libica, oggetto di un *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza. D'altra parte, diversamente da Gheddafi al tempo dell'apertura dell'indagine, Yanukovych non è più al potere. L'indagine sui crimini perpetrati in Libia si sperava avesse anche un effetto deterrente rispetto alla commissione di ulteriori crimini da parte del Rais e dei suoi.

Un ostacolo all'apertura di un'indagine sui crimini commessi in Ucraina potrebbe essere rappresentato dal rispetto del principio di complementarità, che Bensouda dovrà valutare nell'ambito dell'esame preliminare. In questo contesto, il Procuratore deve verificare, tra l'altro, se nello Stato interessato siano in corso o vi siano state indagini o procedimenti effettivi riguardo al caso da esso individuato (v. International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations, cit., par. 46). Secondo quanto riportato dai media internazionali (v. per esempio [BBC](#) e [RT](#)), già il 24 febbraio il Ministro dell'interno *ad interim* Avakov ha annunciato l'avvio di un'indagine e l'emanazione di un mandato d'arresto da parte dei magistrati ucraini nei confronti di Yanukovych e di altri alti funzionari per uccisione di massa di dimostranti pacifici.

In caso di apertura di un'indagine da parte del Procuratore, peraltro, il rispetto del principio di complementarità potrebbe impedire la prosecuzione del procedimento, qualora la Cpi dovesse accogliere l'eventuale eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dagli individui accusati o destinatari di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione e/o dalla stessa Ucraina.

Occorre aggiungere, poi, che un eventuale mandato d'arresto da parte della Camera preliminare nei confronti di Yanukovich non avrà più chance di essere eseguito di quello emanato dalle autorità ucraine, almeno finché l'*ex* Presidente ucraino rimarrà nella Federazione russa, che non è parte dello Statuto di Roma e quindi non ha alcun obbligo di cooperazione con la Cpi.

Infine, alla luce degli eventi degli ultimi giorni, che rendono sempre più concreto il rischio di una guerra civile, è da chiedersi se non sarebbe stato più prudente per l'Ucraina accettare la giurisdizione della Cpi con riguardo a tutti i crimini commessi sul suo territorio a partire dal 21 novembre 2013 senza l'indicazione di un termine finale, come fatto dalla Costa d'Avorio, che nel 2003 ha depositato una [dichiarazione](#) di

accettazione della giurisdizione della Corte a partire dal 19 settembre 2002)\*.

MARINA MANCINI

\* Commento pubblicato il 28 aprile 2014 su SIDIBlog.